



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4281/2021 promossa da:

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico

-OPPONENTE

CP_1 (CF e P.I. *P.IVA_2*), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale capogruppo mandataria del *CP_2* costituito per atto del Notar *Persona_1* del 17.04.2009, con l'Architetto *CP_3* (c.f. *C.F._1*), la [...]

Parte_2 (c.f. *P.IVA_3*), nonché con l'Architetto *Controparte_4* (c.f. *C.F._2*), rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico della fase monitoria e di quella di opposizione

- OPPOSTO

Oggetto: prestazione d'opera intellettuale

Conclusioni delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni):

- **Opponente:** “*precisa le conclusioni riportandosi a quanto argomentato e richiesto in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi scritti istruttori e verbali di causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegate. Si reiterano le richieste istruttorie articolate nelle relative memorie del 27.07.2023 e si contestano decisamente le argomentazioni e le eccezioni sollevate ex adverso, in quanto destituite di fondamento in fatto e diritto.*”;

- **Opposta:** “*precisa le proprie conclusioni, insistendo affinché l'adito Tribunale Voglia rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata tanto in fatto, quanto in diritto per le ragioni, ampiamente,*

spiegate in atti di causa, confermando per intero il decreto ingiuntivo n. 1217/2021 del Tribunale di Trani, con vittoria di spese e compensi da liquidarsi, quantomeno, nella misura media di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 4.10.2021 il *Parte_1* ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la *CP_1* formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. 1217 del 28.7.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 117.117,22 oltre interessi e spese di lite, a titolo di saldo dovuto per la prestazione di servizi eseguita in suo favore in adempimento della convenzione intercorsa tra le parti in data 24.6.2009, all’esito del bando pubblico di cui la ricorrente era risultata aggiudicataria, relativa ad attività di assistenza tecnica ed amministrativa per l’attivazione di programmi innovativi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Ha dedotto ed eccepito, in estrema sintesi, parte opponente, a fondamento della propria opposizione: 1) l’improcedibilità della domanda per “mancato esperimento del tentativo di mediazione in forza del comma 6-ter dell’articolo 3 del D.L. n. 6/20”; 2) che tanto nella Determinazione Dirigenziale n. 108 del 17.03.2009, di affidamento del servizio all’esito dell’aggiudicazione della gara, quanto nella successiva convenzione stipulata dalle parti, il compenso spettante all’*CP_2* era stato fissato in € 158.500,00 oltre accessori (€ 15.000 per la 1[^] e 2[^] fase + € 143.500,00 per la 3[^] fase al netto del ribasso del 30%), con specifica indicazione che il compenso pattuito per la 3[^] fase del servizio, calcolato sulla base delle tariffe professionali alla luce delle vigenti norme, sarebbe stato previsto “nei quadri economici degli interventi di cui si chiedevano i benefici di legge” e esplicita previsione di inderogabilità; 3) che con le D.D. n. 160 del 01.10.2012 e n. 334 del 29.12.2015 era stata liquidata in favore della società opposta la somma complessiva di € 152.000,85 oltre iva, di poco inferiore a quella (€ 158.500 oltre iva) contrattualmente stabilita per l’attività professionale dell’intera attività conferita; 4) che la D.D. n. 175 del 02.12.2014 che, “*modificando arbitrariamente i punti 2) e 6) della originaria Determinazione Dirigenziale n. 108/2009 di affidamento di incarico, individuava il compenso spettante all’ CP_5 per la fase 3 secondo “i quadri economici degli interventi dei programmi di Rigenerazione” e lo quantificava in complessivi € 238.460,18*” era illegittima, modificando il corrispettivo dell’affidamento in assenza di pattuizione contrattuale modificativa e non potendo le spese essere “*ascritte nel quadro economico dell’opera a carico dei fondi regionali, in quanto la convenzione sottoscritta del 24.06.2009 pone a fondamento delle obbligazioni contrattuali solo le spese sostenute da regolare procedura di gara*”.

Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “*A) In via preliminare, dichiararsi l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi*

del comma 6-ter dell'art. 3 d.l. n. 6/2020 B) Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo n. 1217/21, poiché destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto C) Vinte in ogni caso spese e compensi di lite”.

Con comparsa del 4.4.2022 si è costituito in giudizio il comune opposto, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: i) che tra le attività svolte dal **CP_2** in adempimento della convenzione intercorsa tra le parti, vi erano quelle relative alla “Fase 3” del programma di riqualificazione di “*piazza Di Vagno*”, ivi compresa la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, i cui lavori - ammontanti all'importo di € 2.000.000,00 - erano stati finanziati con risorse del P.O. FESR **CP_6** 2007/2013; ii) che l'opposta aveva svolto le attività affidate, come riconosciuto con determinazione dirigenziale n. 1061 del 10.12.2014, nella quale si era preso atto che il compenso richiesto di € 92.305,50 era dovuto, era stato correttamente quantificato secondo convenzione e che trovava copertura finanziaria nel quadro economico del progetto ed era iscritto nel bilancio comunale con conseguente impegno del capitolo 5456/R, cod. 2900101; iii) che, ciononostante, il Comune non aveva provveduto al pagamento; iv) che l'eccezione preliminare era infondata, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione limitato alle controversie originatesi da inadempienze che siano conseguenza delle restrizioni imposte dalle norme emergenziali seguite alla pandemia; v) che, nel merito, la P.A. non aveva contestato l'esecuzione della prestazione e la corretta quantificazione del compenso; vi) che la vincolatività delle norme contenute nel bando dispiegherebbe efficacia sino all'aggiudicazione, mentre il *proprium* del rapporto obbligatorio sarebbe da individuare nel contratto stipulato a valle, potendo altresì “*costituire il risultato di un'attività integrativa, volta a precisare aspetti rilevanti del rapporto obbligatorio*”; vii) che, dunque, alla luce dell'art. 4 della convenzione, che indica il compenso dovuto per la fase 3 in quello “*desunto dalle tariffe professionali... al netto del ribasso del 30% offerto in sede di gara*”, oltre i.v.a. e cassa professionale, prevedendone l'inserimento “*nelle spese generali previste dai finanziamenti pubblici e/o privati in favore del **Parte_1***”, non vi sarebbero vincoli sulla quantificazione delle competenze dovute all'opposta; viii) che, peraltro, l'importo indicato a base di gara e nella determina n. 108/2009 era stato espressamente fissato in via presuntiva e approssimativa, al solo fine di consentire ai concorrenti di formulare le proprie offerte con il criterio del massimo ribasso; mentre, non poteva tenere conto del valore effettivo delle opere che sarebbero state ammesse a finanziamento; ix) che, dunque, atteso che le opere finanziate in virtù delle attività svolte dalla **CP_1** erano state di entità ben superiore a quanto lo stesso **Pt_1** aveva ipotizzato in sede di affidamento dell'incarico, con la determinazione n. 1061/2014 la P.A. avrebbe semplicemente adempiuto secondo buona fede a quanto pattuito con il contratto del 24.6.2009.

Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: *affinché l'adito Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del monitorio opposto, Voglia rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata tanto in fatto, quanto in diritto per le ragioni, ampiamente, spiegate nel presente atto, confermando per intero il decreto ingiuntivo n. 1217/2021 del Tribunale di Trani, con vittoria di spese e compensi da liquidarsi, quantomeno, nella misura media di cui al D.M. n. 55/2014.*"

Istruita la causa a mezzo di prove precostituite, all'udienza del 10.10.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti nel senso riportato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.

1. In via preliminare, occorre respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente, essendo sufficiente rilevare, al riguardo, che l'art. 3 comma 6 *ter* del D.L. n. 6/20 estende l'obbligo di introdurre la procedura di mediazione obbligatoria *"Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis"* e cioè *"ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*. Trattasi, dunque, di previsione limitata alle controversie afferenti all'inadempimento di obbligazioni contrattuali per ragioni correlate all'emergenza epidemiologica, fattispecie del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio, relativo a prestazioni rese sulla scorta di appalto di servizi, pacificamente eseguite dall'opposta, discorrendosi esclusivamente della spettanza del relativo compenso;

2. Nel merito, giova rilevare che risultano circostanze pacifiche, emergenti dagli atti di causa:

- che l'opposta **CP_1** giusta delibera di affidamento n. 108 del 17.3.2009 è risultata aggiudicataria, quale capogruppo mandataria del R.T.P.I. indicato in atti, della gara indetta dal **[...]**

Parte_1 per la selezione del soggetto tecnico al quale affidare l'attività di assistenza tecnica ed amministrativa per l'attivazione di programmi innovativi di riqualificazione e rigenerazione urbana;

- che, nel bando di gara, era previsto un corrispettivo stimato pari ad euro 220.000,00, prevedendosi per la prima e seconda fase il compenso fisso pari ad € 15.000,00 oltre accessori e per la terza fase, il *"compenso, oltre IVA e CNPAIA... desunto dalle Tariffe professionali, secondo quanto previsto dalle vigenti norme ed in particolare dal D.M. 4 aprile 2001 e dalla Legge n. 143/49"* e che

nella determina di affidamento, parimenti, era stato riconosciuto per la terza fase, applicato il ribasso d'asta, il compenso pari ad euro 143,500, oltre accessori;

- che le parti in data 24.6.2009, avevano sottoscritto apposita convenzione per l'affidamento del servizio, nella quale, in relazione alla terza fase (consistente, in sintesi, nella consulenza ed all'affiancamento per l'incasso dei finanziamenti e per la redazione degli elaborati progettuali) era stabilito che il compenso sarebbe stato *“desunto dalle tariffe professionali, secondo quanto previsto dalle vigenti norme ed in particolare dal D.M. 4 aprile 2001 e della Legge n. 143/1949, al netto del ribasso del 30% offerto in sede di gara”*, oltre i.v.a. e cassa professionale, e sarebbe stato *“inserito nelle spese generali previste dai finanziamenti pubblici e/o privati in favore del **Parte 1**”*. (cfr. art. 4);

- che con determina dirigenziale n. 1061 del 10.12.2014 il **Pt 1** anche rettificando la precedente determina, aveva preso atto dello svolgimento delle attività affidate e della spettanza del compenso richiesto di € 92.305,50 per la fase III, prevedendone la copertura finanziaria.

Tanto premesso in punto di fatto, preme rimarcare, per quel che rileva ai fini di causa, che nell'odierno giudizio non è in contestazione né l'esecuzione dell'attività professionale da parte dell'opposta, né la quantificazione del compenso formulata dalla stessa (e riconosciuta con la predetta determina), in aderenza al parametro tariffario richiamato tanto nel bando quanto nella convenzione in atti (e il cui conteggio l'opponente non ha contestato).

Oggetto di disputa, viceversa, è la legittimità di tale quantificazione “maggiorata”, che a dire dell'opponente sarebbe stata effettuata in “violazione” del limite fissato dal bando di gara e dalla delibera di affidamento.

L'eccezione non coglie nel segno.

a) In primo luogo, giova ricordare, in termini generale, che la fase dell'evidenza pubblica (determina a contrarre, bando di gara, determina di aggiudicazione) costituisce una fase preliminare e amministrativa, volta alla formazione della volontà della P.A., che trova conclusione con il provvedimento di aggiudicazione. La fase successiva, di stipula negoziale, pur rinvenendo la propria “fonte” della fase amministrativa, conserva piena autonomia - logica e giuridica – essendo disciplinata dalle norme di diritto comune e dando luogo sul piano genetico alla nascita dei diritti e delle obbligazioni gravanti su ciascuna delle parti e a consentire l'identificazione dello specifico contenuto negoziale. Sicché, se da un lato deve escludersi un diritto dell'aggiudicatario di richiedere modificazioni dell'oggetto del bando più favorevoli ad esso – in tal modo eludendosi le regole dell'evidenza pubblica e penalizzandosi coloro che di quelle condizioni non abbiano potuto tener conto nella formulazione della propria offerta – dall'altro le parti, una volta concordate le modifiche, non

possono pretendere di sottrarsi all'applicazione delle nuove condizioni invocando l'efficacia vincolante del bando di gara o dell'aggiudicazione, in contrasto con il contenuto del contratto nel frattempo stipulato, atteso che, come detto, è quest'ultimo a determinare la fonte delle reciproche obbligazioni, essendo il bando di gara superato per effetto dell'esaurimento della sua funzione (cfr., in merito, Cass. Civ. sez. I, 13/10/2014, n.21592; Cass. Civ., sez. I, 26/07/2012 n. 13296). Resta ovviamente ferma la tutela dei terzi controinteressati (da far valere dinanzi alla Giurisdizione amministrativa) che pretendano di esser stati lesi nel proprio interesse allo svolgimento corretto ed alla mancata elusione delle procedure ad evidenza pubblica: questione che, invero, non viene in rilievo nel caso di specie.

Sicché, nel caso in esame, al fine di perimetrare esattamente il contenuto degli obblighi gravanti sulle parti, occorre aver esclusivo riguardo al contenuto nell'intercorsa convenzione la quale, come si è detto, all'art. 3, lungi dal prevedere un compenso "fisso" per la III^a fase, ne ha previsto la determinabilità mediante il riferimento alle tariffe, fermo il ribasso del 30%.

Né valga ritenere, come pure ha fatto l'opponente, che il richiamo al bando di gara e alla precedente determina, indicati nella parte relativa alle "premesse", varrebbe a farne proprio il contenuto, facendogli assurgere contenuto negoziale, sia perché le premesse rilevano quali *questio facti*, richiamate nella convenzione, sia perché nelle premesse medesime non è contenuto alcun riferimento all'importo complessivo dell'appalto.

b) In secondo luogo, in ogni caso, deve ritenersi che il bando di gara, nel caso di specie, prevedesse un compenso indicato "in un'esatta misura" al solo fine di consentire – di fatto – l'espletamento della procedura di gara, non proseguibile senza l'individuazione del costo del servizio, ma i criteri di determinazione del compenso erano già in quella sede evidentemente determinati, mediante un rinvio per così dire "mobile", alla futura determinazione, non potendosi prevedere *ex ante* l'entità delle opere finanziate e in relazione alle quali sarebbe stata prestata l'attività di consulenza e assistenza e dovendo quest'ultima esser retribuita applicando le tariffe in uso, da parametrare necessariamente in relazione all'attività concretamente espletata.

Depone in tal senso, del resto, anche una interpretazione secondo buona fede e correttezza contrattuale, quale fonte non soltanto interpretativa ma anche integrativa del contenuto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, occorrendo acconsentire all'unica interpretazione contrattuale che consente di dar contenuto alla clausola relativa alla determinazione della misura del corrispettivo, come detto ontologicamente non predeterminabile *ex ante*, essendo determinabili esclusivamente i criteri (nel caso di specie: le tariffe) in forza dei quali addivenire all'individuazione del compenso.

c) Ad ulteriore conforto della suesposta interpretazione depone, infine, la circostanza che la stessa P.A., con la determina dirigenziale n. 1061 del 10.12.2014, anche rettificando la precedente

determina, aveva preso atto dello svolgimento delle attività affidate e della spettanza del compenso richiesto per la fase III nella misura di € 92.305,50, prevedendone la relativa copertura finanziaria.

Eccepire, dunque, in questa sede, l' "illegittimità" di tale provvedimento, peraltro senza avere esercitato sul punto il potere di autotutela, costituisce una condotta parimenti contraria a buona fede e al generale principio del divieto di "*venire contra factum proprium*" ex art. 1375 cod.civ. alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione e dalla Carta di Nizza (cfr. CdS, V, 27/3/2015, n. 1605; CdS, V, 27 aprile 2015, n. 2064; Cass., 7 maggio 2013, n. 10568; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 08/01/2021, n.257; TAR Lombardia, I, 19 novembre 2018, n. 2603; TAR Campania, III, 10 gennaio 2018, n. 154), con conseguente non tutelabilità processuale della pretesa o dell'eccezione, da ritenersi abusiva.

Del resto, anche il parere *pro veritate* di cui la stessa P.A. si è munita *ante iudicium* avrebbe dovuto consentire all'Ente civico di orientarsi diversamente, "prevedendo" l'infondatezza della propria opposizione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, avendo riguardo ai parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), alla Tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, ed allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, in considerazione della assenza della fase di assunzione delle prove.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal *Parte_1* nel giudizio iscritto al n. di ruolo di cui in epigrafe, così provvede:

1) rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1217 del 28.7.2021, emesso da codesto Tribunale.

3) condanna il *Parte_1* a rimborsare in favore della *CP_1* le spese di lite, che liquida in euro 11.250,00 per compenso al difensore, oltre r.f.s.g. e accessori ove dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.

Così è deciso in Trani, il 25 novembre 2024

Il Giudice
dott. Claudio Di Giacinto